


CERTIFICATI DI MALATTIA, REGOLE SUL LAVORO



Cosa succede al dipendente malato in caso di assenza dal lavoro?

Ecco tutte le novità e quello che è bene sapere sull'indennità di malattia.

Il lavoratore che si assenta dal lavoro per motivi di salute deve dare comunicazione tempestiva al proprio datore di lavoro e recarsi dal proprio medico curante per essere visitato. Infatti il medico curante solo dopo la visita potrà compilare il certificato telematico di malattia in

un'apposita sezione che si trova sul sito dell'INPS, che a sua volta provvederà ad inviare tale certificato al datore di lavoro.

Una volta che il certificato medico è stato inviato, l'informazione è visibile a tutti i soggetti interessati, che a questo punto possono richiedere che venga effettuata la visita fiscale. Tale ispezione dovrà rispettare l'orario di reperibilità che prevede 2 ore la mattina, dalle 10 alle 12, e 2 ore il pomeriggio, dalle 17 alle 19.

Il lavoratore assente per malattia che risulta irreperibile alla visita di controllo perché rientrato prima al lavoro, senza preventivamente averlo segnalato rettificando il certificato medico, risulterà comunque assente e subirà le relative sanzioni.

A chiarirlo è stato lo stesso INPS, con la Circolare n. 79/2017 con la quale ha illustrato le novità in tema di lavoro e certificati di malattia, più in particolare in merito all'obbligo del lavoratore di segnalare a datore di lavoro e Istituto di previdenza, l'eventuale riduzione del periodo di prognosi riportato nella certificazione.

La data di fine prognosi infatti, in assenza di ulteriore certificazione, costituisce il termine ultimo ai fini dell'erogazione della prestazione economica di malattia. Una data che il medico stabilisce in via previsionale e che quindi è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione. In entrambi i casi la variazione deve essere segnalata all'INPS.

Mentre la prima è una prassi ormai consolidata, la seconda non lo è.

L'Istituto evidenzia come non sia raro che, durante la visita medica di controllo domiciliare disposta d'ufficio, il medico INPS venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l'attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza

aver provveduto ad inviare certificato di rettifica, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore; deve essere trasmessa prima della ripresa anticipata

dell'attività lavorativa e il certificato di rettifica della data di prognosi inizialmente stabilita, deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

In caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, l'INPS applicherà, nei confronti del lavoratore, le stesse sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo.

- Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare o non si presenta alla visita in ambulatorio o non indica il proprio indirizzo, l'INPS sospende l'indennità totale, compresa la quota integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci giorni di malattia.
- Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l'INPS sospende la metà del trattamento economico.
- Se il lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l'INPS sospende l'indennità dalla data della terza assenza.
- Se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale, è punibile con il licenziamento.

Per tutte le informazioni e gli ulteriori approfondimenti è possibile scaricare la guida ["Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici"](#)

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it